

TITOLO ELABORATO

**La s.r.l. Semplificata ed Ordinaria
ex d.l. 28.6.13 n. 76 conv. l. 99/2013**

a cura di Luciano Aldo Ferrari



Commissione Consultiva Diritto Societario

Coordinatore: Luciano Aldo Ferrari Delegato del Consiglio: Marco Mattei

Membri: Riccardo Astori – Michele De Toni – Ombretta Filippini –

Davide Mai Palazzolo – Marco Pasolini – Erica Sardo – Alberto

Soardi – Annamaria Tonni – Nicolò Vaianella

LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

ED ALCUNE NOVITA' NELLA S.R.L. ORDINARIA

Norme in vigore dal 28 giugno 2013

D.L. 28 giugno 2013 n. 76 conv. Legge n. 99 del 09.08.2013 in G.U. n. 196 del 22.08.2013

Il legislatore con l'articolo 9, commi 13, 14, 15, 15/bis e 15/ter del D.L. 76/2013, è intervenuto nella disciplina di cui all'articolo 44 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (conv. con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134) – istitutivo della Società a Responsabilità Limitata con Capitale Ridotto, nonché negli articoli 2463, 2463/bis e 2464 del Codice Civile in tema di capitale minimo, accantonamento alla Riserva Legale e versamento del capitale iniziale.

1. Testo dell'articolo 9 in commento

Al fine di offrire al lettore l'esatta nozione del dettato della novella normativa, si riporta qui il testo integrale della disposizione:

Art.09 – comma 13

All'articolo 2463-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione" sono soppresse

b) al comma 2, punto 6), le parole: "i quali devono essere scelti fra i soci" sono soppresse

b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili".

c) il comma 4 è soppresso

Art. 09.- comma 14

All'articolo 44 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 2 3 e 4 sono soppressi;

b) al comma 4-bis le parole: "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" sono sostituite dalle seguenti: "società a responsabilità limitata semplificata".

Art. 09 – comma 15

Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

Art. 09 – comma 15/bis

All'articolo 2464, quarto comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "presso una banca" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto".

Art. 09 – comma 15/ter

All'articolo 2463 del codice civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno ad un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari ad un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione".

2. Modifiche apportate all'articolo 2463-bis del codice civile

La società a responsabilità limitata semplificata (secondo la nuova nozione) può essere costituita con contratto o con atto unilaterale da persone fisiche. L'atto costitutivo, che dovrà essere redatto per Atto Pubblico, dovrà essere conforme al "modello standard tipizzato", predisposto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 1/2012, dal Ministero della Giustizia, di concerto con il M.E.F. e Ministero Sviluppo Economico, emanato con DM 23 giugno 2012 n. 138, pubblicato in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 (v. testo allegato).

Si osservi che, con la novella introdotta, le clausole del modello standard sono inderogabili; con tale disposizione il legislatore ha messo fine ad un ampio dibattito sorto dopo il giugno 2012 in relazione all'obbligatorietà o meno del modello tipizzato e, ciò, anche in considerazione del parere espresso dal Ministero della Giustizia 10 dicembre 2012 n. 43633, utilizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed allegato alla sua circolare n. 3657/C del 02 gennaio 2013. Con la novella in commento, quindi, le clausole contenute nel "tipo" ministeriale sono inderogabili, devono trovare collocazione completa nel documento costitutivo e non possono essere sostituite da altre anche qualora la normativa generale codicistica, per alcune ipotesi, ne consentisse la deroga.

Tra i requisiti del o dei costituenti non è più richiesto il limite d'età dei trentacinque anni, sia all'atto della costituzione che successivamente. Da ciò consegue che:

a) il rapporto sociale prosegue anche dopo il compimento del trentacinquesimo anno d'età;

b) le quote sociali sono liberamente trasferibili senza l'osservanza del limite d'età del cessionario.

Tutte le persone fisiche, quindi, possono costituire o divenire soci di società a responsabilità limitata semplificata essendo decaduto ogni limite d'età

Una ulteriore novella semplificativa è quella che ha interessato il comma 2 punto 6 dell'art. 2463/bis c.c.: non è più necessario che gli amministratori siano soci; essi possono essere scelti anche fra non soci.

Il comma 14 dell'art. 9 in commento ha soppresso i nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 44 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, di fatto espungendo

dall'Ordinamento la "società a responsabilità limitata con capitale ridotto" che viene, così, soppressa.

Permane il comma 4-bis, relativo a forme finanziarie agevolate per i giovani imprenditori, che viene riferito alla "società a responsabilità limitata semplificata".

Attorno al comma 15

Di rilievo, inoltre, la precisazione che ovunque si parli di società a responsabilità limitata con capitale ridotto, tale definizione si converta in quella, attuale ed effettiva, di "società a responsabilità limitata semplificata". Più precisamente la disposizione è rivolta al Registro delle Imprese laddove la qualificazione viene aggiornata in quella prevista dal legislatore della novella.

Tramonta, così, definitivamente la società a capitale ridotto.

3. Modifiche all'articolo 2463 cod.civ.

Anche attorno alle srl c.d. "ordinarie" il legislatore è intervenuto con alcune semplificazioni.

Fermo restando l'archetipo disciplinare ordinario, il legislatore della novella ha introdotto una particolare disposizione in relazione al limite minimo del capitale sociale: *"esso può essere determinato in misura inferiore ad euro diecimila, pari ad almeno un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione"*

La disposizione, di fatto, elimina l'obbligo del ricorso ad un Istituto di Credito per il versamento del capitale iniziale.

La dottrina insegnava (e mantiene tale insegnamento per gli altri tipi societari di capitale) che il previo deposito dei decimi o dell'intero capitale, ove ricorra, veniva giustificato dalla necessità di garantire i creditori sociali per il periodo intercorrente fra la data di costituzione e quella di omologa o di effettiva iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Vero è che, nel periodo intercorrente fra la costituzione e l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese e, quindi la completa acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale perfetta, gli organi sociali rischiano di rispondere personalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali assunte, pur tuttavia l'eliminazione del giudizio di omologa e l'introduzione del controllo notarile unitamente a quello del Conservatore del Registro delle Imprese (per quanto a questi compete) ha di fatto svuotato la disposizione da tale funzione di garanzia rendendola disponibile per un intervento di semplificazione operativa.

Ed in tale ottica vanno viste le innovazioni apportate dal legislatore, tanto in sede di riscrittura del diritto societario, quanto in sede attuale e particolare: sono gli organi sociali che vengono investiti di personale responsabilità in quanto destinatari, in sede di costituzione, del primo capitale di conferimento e, quindi, portatori della garanzia verso i terzi fino alla completa iscrizione costitutiva della società nel Registro delle Imprese.

E' evidente che, alla luce della novità, i soci costituenti in sede di stipula dovranno consegnare agli Amministratori il capitale sottoscritto

mediante appositi titoli di credito (meglio se assoggetti circolari) all'ordine della costituenda società e che gli Amministratori gireranno, col timbro sociale, e verseranno sui conti sociali non appena possibile.

L'atto costitutivo indicherà, nel passo relativo al Capitale Sociale, i mezzi finanziari consegnati agli organi sociali così come accade per altri tipi di atti (vedi compravendite immobiliari) ove devono essere dettagliatamente indicati i mezzi di pagamento.

Ulteriore nota di rilievo riveste l'eliminazione dell'ammontare del capitale minimo di costituzione (e di mantenimento in vita) della s.r.l.: può dirsi che esso è determinato in euro uno!!

Quindi anche nelle srl c.d. ordinarie, come nelle semplificate, è stato eliminato il limite dell'ammontare minimo riducendolo, ricorrendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, per mera esigenza aritmetica, ad euro "uno": la *ratio* è rinvenibile nella necessità di svincolare le società di capitale di minore rilevanza strategica dai vincoli che legano le sorelle maggiori e di rendere la s.r.l. ordinaria alternativa alla semplificata

Tuttavia a nessuno sfugge che il pericolo maggiore lo corre il ceto creditorio che, in siffatta situazione, già soffriva con il capitale minimo determinato nella precedente entità; ora..... si lascia al lettore ogni ulteriore considerazione.

Un ulteriore intervento è stato fatto nei confronti della Riserva Legale, descritta dall'articolo 2430 c.c., prevista dal nuovo comma 4 dell'art. 2463 e, per effetto del richiamo contenuto nel comma 4 dell'art. 2463/bis, anche riferito alla s.r.l. semplificata (con proprie limitazioni); trattasi, in buona sostanza, di una disposizione riferita solamente alla srl semplificata ed alla srl ordinaria costituita con capitale inferiore ad euro 10.000,00.

In tal caso la riserva legale dovrà essere formata dalla quinta parte degli utili netti annuali risultanti da bilancio regolarmente approvato e così fino a quando la somma fra Capitale Sociale e Riserva Ordinaria abbia raggiunto il tetto di Euro 10.000,00.

Si tenga presente che, nelle due fattispecie indicate, la Riserva Legale è utilizzabile solamente per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite.

Giammai potrà, ad esempio, essere rimborsata se non in sede opportuna (ad es. liquidazione). Se la Riserva Legale è determinata almeno nei limiti legali e, per qualsiasi evenienza viene utilizzata, essa deve essere reintegrata.

Fuori dal caso dell'adozione di un Capitale inferiore ad Euro 10.000,00 ricorrono le ordinarie disposizioni tanto civilistiche quanto contrattuali.

4. Modifiche all'articolo 2464 cod.civ.

Il legislatore precisa che, soppresso l'utilizzo della "banca" quale ente depositario del capitale di sottoscrizione, questo, qualora in denaro, deve essere versato, in sede costitutiva, all'Organo Amministrativo nominato nell'atto costitutivo.

Il o i soci, dunque, prepareranno un assegno circolare ciascuno per quanto di spettanza e consegneranno il o i valori al soggetto nominato quale Amministratore nello stesso atto costitutivo; avranno, i conferenti, l'accortezza di precisare i mezzi di pagamento nello stesso atto

costitutivo oltre a predisporre, *ad adiuvandum*, una dichiarazione dettagliata di ricevimento del titolo (o dei titoli) da parte dell'Amministratore incaricato.

Tale precauzione se, apparentemente, potrebbe sembrare ridondante in presenza dell'indicazione dei mezzi di pagamento in atto, tornerà utile, in sede di eventuale controversia, per dimostrare l'effettiva e puntuale tradizione dei mezzi stessi al soggetto destinatario legittimo.

Si osservi, in merito, che il n. 8 del 2° comma dell'art. 2463 prescrive che l'atto costitutivo debba indicare "le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile".

Ne discende, e nella pratica professionale cosa tutt'altro che rara, che la/le persona/e cui viene affidata l'amministrazione non siano presenti alla costituzione, vuoi perché sono estranee alla compagine sociale e, pur indicate in atto, accetteranno successivamente l'incarico ricevuto.

In tal caso a chi andrà consegnato il Capitale Sociale iniziale?

Certamente non al Notaio, il quale non è abilitato a ricevere, nemmeno a titolo di deposito. Né può ipotizzarsi di posporre la tradizione del titolo agli amministratori ad accettazione da questi avvenuta: ne discenderebbe l'irregolare costituzione stessa della società con vizio insanabile a monte.

Ancora.

L'assegno o gli assegni (che non possono certamente essere bancari per timore di scoperture) viene/vengono emesso/i all'ordine di una determinata società.....in un momento antecedente alla regolare e conclusa costituzione di questa e, quindi, a soggetto "inesistente"!!

Sono questi i primi interrogativi che si affacciano agli occhi dell'operatore professionale: le risposte si troveranno con la pratica e con una condivisa interpretazione razionale della norma.

5. Alcuni commenti

5.1 Riepilogo della normativa vigente.

Alla luce della novella legislativa sopra tratteggiata, la situazione attuale appare la seguente:

- 1) permane, nel testo novellato, l'articolo 2463-bis cod.civ. – istitutivo della "Società a Responsabilità Limitata Semplificata" inserito ad opera del primo comma dell'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27.

In particolare sparisce il limite dei trentacinque anni (sia in sede di costituzione che per l'eventuale trasferimento a terzi della quota) nonché l'obbligo di scegliere gli amministratori solamente fra i soci (potranno essere anche terzi estranei alla compagine sociale, come nella srl ordinaria).

Viene precisato che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.

- 2) viene eliminata la "Società a Responsabilità Limitata a capitale ridotto", introdotto con l'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 187
- 3) Ovunque, anche nei registri camerali, si faccia riferimento alla soppressa tipologia societaria, questo è da intendersi effettuato alla "società a responsabilità limitata semplificata".

- 4) all'articolo 2463 cod.civ, che detta regole per la costituzione della Società a Responsabilità Limitata ordinaria, è stato aggiunto un "quarto comma" che consente la determinazione del capitale sociale minimo anche sotto la soglia dei diecimila euro, ma con il minimo di un euro, (con ciò allineandosi alla analoga disposizione di cui all'articolo 2463-bis). In tal caso, però, il conferimento deve farsi in denaro e l'intera somma deve essere versata alle persone cui è affidata l'amministrazione.
- 5) All'articolo 2464 cod. civ., 4° comma, le parole "presso una banca" sono sostituite da "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo". Al termine del primo periodo è aggiunto: "i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto".
- 6) In virtù, inoltre, del richiamo effettuato dall'articolo 2478-bis all'articolo 2430 c.c., rubricato "Riserva legale", l'accantonamento annuale è pari, per la s.r.l. (ordinaria con capitale inferiore ad Euro 10.000,00 e semplificata) al quinto degli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato fino a che la stessa riserva, unitamente al capitale sociale, abbia raggiunto l'ammontare di euro diecimila. Precisa ulteriormente la novella introdotta che la riserva così formata può essere imputata solo a capitale o a copertura di eventuali perdite e, se diminuita, deve essere reintegrata.

5.2 Riferimenti alla s.r.l. ordinaria

- a) limiti del capitale sociale in sede di costituzione
il punto 4) del comma 2 dell'articolo 2463 c.c. prescrive, fra le indicazioni da introdursi nell'atto costitutivo, l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato.
Al nuovo quarto comma, la norma novellata consente, tuttavia, la determinazione del capitale sociale di costituzione in misura ricompresa fra euro uno ed euro 9.999,00, quindi un capitale sociale edittale inferiore al minimo richiesto dalla disposizione generale sopra indicata. In tale evenienza il conferimento deve essere effettuato in denaro, con esclusione, quindi, di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, in particolare di polizze assicurative o di fidejussioni bancarie, e deve essere consegnato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo in unica soluzione (non è ammesso il frazionamento in decimi o in successivi "richiami").
I soci possono essere persone fisiche e/o giuridiche.
- b) accantonamento alla Riserva Legale
Verificandosi, allora, tale ultima evenienza e risultando il capitale versato inferiore ad euro 10.000,00, scatta l'obbligo dell'accantonamento annuale alla Riserva Legale nei limiti e con i vincoli sopra illustrati (art. 2464 c.c., comma 4°, 3° periodo).
- c) la s.r.l. ordinaria, anche con capitale sociale inferiore ad Euro 10.000,00, non è soggetta all'adozione dell'atto costitutivo secondo il "modello standard tipizzato"; essa è, quindi, completamente svincolata da testi costitutivi determinati ed il suo Atto Costitutivo sarà sempre concordato e determinato dai costituenti secondo le consuete modalità e con le

clausole tanto previste dal legislatore quanto discrezionali convenute dai soci.

- d) è evidente che, anche con capitale ridotto, la costituzione sarà soggetta agli oneri notarili ordinari nonché alle tasse di bollo e registro secondo le rispettive tariffe edittali.
- e) Il passaggio da un capitale sociale inferiore ad Euro 10.000,00 ad un ammontare superiore non integra una “trasformazione” ma, semplicemente, un atto interno di modifica dei patti sociali riguardanti l’entità del Capitale di Riferimento da attuarsi secondo le usuali modalità commercialistiche.
- f) Interessante il caso della eventuale “riduzione” del capitale da un ammontare superiore ad Euro 10.000,00 ad un importo inferiore, eventualmente anche per perdite.
- g) Interessante può essere l’utilizzo della s.r.l. ordinaria unipersonale con capitale inferiore al limite minimo nei casi di cui all’articolo 2272, 1° comma n. 4 ed all’articolo 2323 cod. civ.

5.3 Riferimenti alla s.r.l. semplificata

- a) L’eliminazione del limite d’età dei 35 anni per l’appartenenza al ceto societario della società in commento rende la medesima accessibile a tutti e sempre secondo le regole ordinarie;
- b) I soci devono essere solamente persone fisiche;
- c) L’ulteriore eliminazione della clausola obbligatoria di nomina degli amministratori solamente fra i soci assimila la srl semplificata all’ordinaria e la rende aperta alla governance più condivisa
- d) La previsione di inderogabilità delle clausole contenute nel modello standard tipizzato di atto costitutivo sottrae la s.r.l. semplificata a tutta una serie di disquisizioni che si erano accese dopo il giugno 2012 in conseguenza di una interpretazione, invero piuttosto lasca, proposta dal ministero della Giustizia in ordine alla derogabilità delle clausole ministeriali in funzione di una prevalente volontà contrattuale. Ora le clausole contenute in quel modello tipizzato sono obbligatorie e non possono essere oggetto di deroga da parte dei singoli. Inoltre, in virtù dell’applicabilità alla srl semplificata delle disposizioni del capo VII del Libro Quinto del Codice Civile, in quanto compatibili con la disciplina speciale dell’art. 2463-bis, tornano applicabili, a parere di chi scrive, le altre disposizioni di legge afferenti la società a responsabilità limitata più in generale: purché non confliggano con le norme inderogabili di cui allo schema di atto costitutivo ministeriale.

5.4 quale differenza fra la s.r.l. ordinaria o con capitale inferiore ad Euro 10.000,0 e la s.r.l. semplificata?

La prima domanda che l’interprete si pone è se le due figure societarie costituiscano “differenti “ tipi di società e fino a quale limite.

Il problema si presenta, in particolare, nell’eventualità in cui tutti i soci della semplificata, dopo aver costituito la società avvalendosi dell’apposita disposizione, intendano introdurre una regola – e si pensi a quella che innalzi il capitale ad una cifra superiore a quella corrispondente al limite massimo fissato per tale tipologia societaria - che, per quanto incompatibile con la corrispondente disciplina, risulti tuttavia pienamente conforme con quella della

società a responsabilità limitata “ordinaria”: e si risolve nella questione se, al fine di introdurre una siffatta regola, si renda in ogni caso necessario procedere alla trasformazione della società, in mancanza della quale la relativa deliberazione, e proprio in quanto non conforme alla disciplina organizzativa attualmente in vigore, risulterebbe invalida, o possa invece considerarsi sufficiente una modificazione dell’atto costitutivo, allora da ritenersi non solo in via di principio valida, ma idonea a rendere automaticamente applicabile, in via esclusiva, la disciplina “ordinaria” della società a responsabilità limitata.

Il nocciolo della tematica investe la qualificazione che si intenda proporre alla figura in esame (quella semplificata), se cioè trattasi di un tipo societario autonomo rispetto alla srl ordinaria o integrante una disciplina che pur sempre rientra nell’archetipo ordinario: tematica, questa, che si presenta differente rispetto all’esegesi che, normalmente, si adotta rispetto a tutti gli altri tipi societari proposti dal nostro Ordinamento.

La dottrina, di solito, muove dalla premessa che la s.r.l. semplificata sia un tipo autonomo e si pone l’obiettivo di identificare i tratti che lo caratterizzano: fermo restando che la questione in esame, almeno per quanto riguarda le società di capitali, assume rilevanza, ai fini della qualificazione della fattispecie, soltanto nella fase anteriore all’iscrizione nel registro delle imprese; successivamente alla quale – risultando ormai preclusa ogni possibilità di riqualificazione della società – il tipo è chiamato a svolgere la funzione, ulteriore e diversa, di limite all’autonomia statutaria, o meglio di referente della conformità entro la quale l’operatività di quest’ultima deve ritenersi circoscritta.

In tal senso torna assai favorevole la precisazione legislativa di “inderogabilità” delle clausole contenute nel “modello standard tipizzato” di statuto.

Per l’interprete ed ai nostri fini il dibattito attuale può paragonarsi a quello, a suo tempo vivace, sulla possibilità di considerare la società quotata in termini di autonomo tipo societario rispetto alla non quotata.

Caducati alcuni elementi che distinguevano la semplificata dall’ordinaria, quali il limite di età e l’obbligo di scegliere gli amministratori solamente fra i soci, appare arduo definirla “tipo autonomo ed avulso”, vuoi anche per la stessa collocazione topografica della disciplina (capo VII del libro quinto del Codice Civile) e, vieppiù, per l’introdotta possibilità, nella srl ordinaria, di determinare il capitale in misura inferiore al minimo edittale con l’osservanza di una disciplina peculiare del tutto simile a quella portata dalla “semplificata”.

Dal punto di vista della “struttura”, infatti, le due tipologie societarie si risolvono in una serie di condizioni, alla ricorrenza congiunta delle quali, risulta subordinata la possibilità di ottenere quello che, nella prospettiva dell’ordinamento, viene considerato come un beneficio; condizioni e beneficio che, in ciascuna figura, si caratterizzano in termini pressoché coincidenti.

Comune ad entrambe le figure è, in particolare, il beneficio consistente nella possibilità di disattivare la regola, dettata dal n. 4 del secondo comma dell’art. 2463 cod.civ., che fissa la misura del capitale minimo della società a responsabilità limitata in diecimila euro, e di sostituirla con una regola diversa: quella del nuovo comma 4 che ricalca quella di cui al numero 3 del secondo comma dell’articolo 2463-bis cod.civ., oltre al comune obbligo di versamento del capitale in denaro presso l’organo amministrativo nominato..

Differenza peculiare consiste nella necessaria ed esclusiva presenza di soci, persone fisiche nella srl semplificata, mentre tale esigenza non viene riprodotta nella srl con capitale inferiore al limite edittale.

Esclusivo della società a responsabilità limitata semplificata è, invece, l'ulteriore beneficio, rappresentato dall'esonero del diritto di bollo e di segreteria e dalla corresponsione degli oneri notarili, di cui al terzo comma dell'art. 3 del D.L. n. 1 del 2012: un beneficio, questo, che risulta subordinato alla presenza di condizioni aggiuntive, relative tanto:

- a) alla composizione della compagine sociale, che deve essere costituita solamente da una o più persone fisiche (ora senza limiti di età);
- b) al contenuto dell'atto costitutivo, e cioè alla circostanza che esso non preveda deroghe al modello conforme a quello standard tipizzato.

Appare subito evidente che il "beneficio" si risolve sostanzialmente in una condizione "idonea" a verificarsi solamente in occasione della costituzione della società, allo stesso modo in cui, a ben vedere, è unicamente in questa sede che si realizza quel risparmio di bollo, di spese, di segreteria e di onorari notarili, nel quale siffatto "beneficio" si risolve concretamente, come del resto si evince dal terzo comma dell'art. 3 del D.L. n. 1 del 2012, che riferisce l'esenzione da tali adempimenti all' "atto costitutivo" ed all' "iscrizione nel registro delle imprese".

Per quanto concerne un possibile utilizzo della s.r.l. con capitale inferiore al minimo, si può argomentare nel ritenerla strumento idoneo a consentire la prosecuzione dell'attività, originariamente organizzata nella forma di (ordinaria) società a responsabilità limitata (o anche di società per azioni), a seguito dell'emersione di perdite particolarmente ingenti. Non pare, a chi scrive, sussistano particolari preclusioni essendo che la *ratio* della evoluzione legislativa è da rinvenirsi nell'opportunità di agevolare l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, presumibilmente destinate, in caso di successo, ad assumere forme societarie di rango superiore.

Anzi appare per certi versi coerente alle ragioni, per vero non del tutto chiare, che sembrerebbero aver giustificato l'introduzione, peraltro successiva, della disposizione di cui all'art. 182-sexies l. fall., che disapplica l'operatività della disciplina della riduzione obbligatoria del capitale per perdite a partire dal deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo ovvero di quella per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

6. In conclusione

Sulla base delle brevi considerazioni che precedono, dettate anche dall'utilizzo come *instant book* del presente elaborato da parte dei lettori, appare possibile tentare una configurazione positiva della società a responsabilità limitata semplificata rispetto al tipo ordinario.

Non siamo in presenza di un sotto-tipo o variante tipologica della società a responsabilità limitata e, nemmeno, come si chiarirà appresso, di un altrettanto sottosistema normativo *tipico*, cioè un complesso organico disciplinare formalmente assimilabile al sistema di amministrazione e controllo previsto in tema di società per azioni; siamo, piuttosto, alla presenza di una disciplina eccezionale e derogatoria, rispetto, si noti, non già all'intero sistema di regole in cui articola la disciplina della società a responsabilità limitata, ma esclusivamente a quella specifica disposizione, dettata dall'art. 2463, 2° comma n. 4 cod.civ., che fissa nella misura di euro diecimila il limite minimo del capitale nominale: come pure alle regole, estranee alla disciplina societaria, che richiedono il pagamento dei diritti di bollo, di segreteria e la corresponsione dell'onorario al notaio rogante.

**MODELLO STANDARD DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO
STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA**

L'anno....., il giorno.....del mese di.....in....., innanzi a me..... notaio in..... è / sono presente/i il/i signore/i..... cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, della cui identità personale io notaio sono certo.

1. Il/I comparente/i costituisce/constituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione ".....società a responsabilità limitata semplificata", con sede in.....(indicazione di eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto la seguente attività.....

3. Il capitale sociale ammonta ad €.....e viene sottoscritto nel modo seguente:

il Signor/la Signora.....sottoscrive una quota del valore nominale di €..... pari alper cento del capitale.

4. E' vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persona che abbia compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo (*clausola ora soppressa*).

5. L'amministrazione della società è affidata ad uno o più soci scelti con decisione dei soci (*clausola ora soppressa*).

6. Viene/Vengono nominato/i amministratore/i il/i signori:.....(*eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio di amministrazione*), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

Il signor/la signora.....ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di €....., a mezzo di.....

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è stato interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti oneri notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e composto difogli perintere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.....

Firma dei comparenti

Firma del notaio